

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 706-36432 di rinnovo con variante alla C.I.O. S.p.A. della concessione di derivazione d'acqua dal T. Soana in Comune di Pont Canavese ad uso energetico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 706-36432 del 18/9/2012 -
Codice univoco: TO-A-10368

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla C.I.O. SpA, (omissis) con sede legale in Ivrea, Via Olivetti 8, il rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Soana nel territorio del Comune di Pont Canavese già assentita con D.P.G.R. n. 5275 del 12.6.1985, in misura di litri/s massimi 4500 e medi 3725 per produrre sul salto di metri 27,25 la potenza nominale media di kW 995 con restituzione nel T. Soana in Comune di Pont Canavese;
2. di approvare il disciplinare relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, in ragione della domanda di concessione di grande derivazione presentata da Enel Green Power in data 23/5/2012 – che sottende l'impianto in questione, la concessione é accordata a decorrere dal 31/1/2011, data di scadenza della concessione che si rinnova, fino alla eventuale entrata in funzione del suddetto impianto, e comunque per un periodo non superiore ad anni trenta - subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Orco, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Pont Canavese), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
7. entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera assegnato nel disciplinare di concessione; il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o

comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione; il titolare dell'opera di captazione è inoltre responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente;

8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9. di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10/9/2012:

"(... omissis ...)

Art. 7 MISURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Ai sensi del D.P.G.R. 25.6.2007 n. 7/R il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, e mantenere in regolare stato di esercizio, il dispositivo di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati descritto nel progetto di cui al precedente art. 4, che consiste in un sistema di misurazione a sonda piezoresistiva o ad ultrasuoni posto sul canale di derivazione poco a monte della centrale.

Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori è fatto obbligo di comunicare all'Autorità concedente l'avvenuta installazione della strumentazione di misura e registrazione di cui sopra, indicando la tipologia della medesima, depositando il relativo progetto firmato da tecnico abilitato e comunicando, con congruo anticipo, la data nella quale si procede alla taratura del misuratore di portata.

Il concessionario è tenuto agli obblighi inerenti la manutenzione e il controllo della strumentazione di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati, previsti all'art. 12 del D.P.G.R. 25.6.2007 n. 7/R.

I dati derivanti dalle misurazioni sono trasmessi alla Autorità concedente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, secondo le modalità di cui all'art. 13 del sopracitato D.P.G.R..

(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

In base a quanto emerso nel corso dell'istruttoria il concessionario è tenuto a:

1) dare corso, per almeno cinque anni decorrenti dal provvedimento di approvazione del presente disciplinare, al programma di monitoraggio delle componenti biologiche (ittiofauna – funzionalità della scala di risalita, e macrobenthos) descritto nel progetto di cui all'art. 4; le stazioni, il periodo e le modalità di detto monitoraggio dovranno venire concordati con Arpa Piemonte, così come le modalità di elaborazione dei dati;

2) in accordo con il Comune di Pont Canavese, individuare l'eventuale necessità di adeguate protezioni in corrispondenza del canale di derivazione e della vasca di carico, provvedendo alla loro installazione su semplice richiesta del medesimo Comune;

3) rispettare la Convenzione sottoscritta in data 12/7/2012 con il Comune di Pont Canavese in relazione alle misure di compensazione ambientale dovute per la realizzazione dell'intervento;

4) smaltire i rifiuti provenienti dallo sgrigliatore secondo la normativa vigente;

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera; inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, le seguenti portate istantanee minime, modulate a livello mensile a partire da un DMV base pari a 983 litri/s (modulazione di tipo B al 10% delle portate in arrivo da monte):

- dal 1/12 al 28/2, 1.200 litri/s;
- dal 1/3 al 31/3, 1.300 litri/s;
- dal 1/4 al 30/4, 1.600 litri/s;
- dal 1/5 al 31/5, 2.200 litri/s;
- dal 1/6 al 30/6, 2.500 litri/s;
- dal 1/7 al 31/7, 2.000 litri/s;
- dal 1/8 al 31/10, 1.600 litri/s;
- dal 1/11 al 30/11, 1.500 litri/s

Tali portate verranno rilasciate in parte dalla scala per la risalita dell'ittiofauna ed in parte attraverso la paratoia sghiaiatrice.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore a detti valori di Deflusso Minimo Vitale; è facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale; il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali; in tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

Art. 12 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Il concessionario, entro il termine stabilito dal presente disciplinare per la conclusione dei lavori e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti descritti nel progetto di cui all'Art. 4 in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti.

La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti; in ogni caso il certificato di collaudo dovrà contenere le scale di deflusso derivanti dalle operazioni di taratura delle luci di rilascio.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché le aste idrometriche tarate con indicazione dei livelli corrispondenti al DMV prescritto, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 13 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio di quota parte del Deflusso Minimo Vitale, corrispondente al QPAI.; tale scala dovrà venire realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore del QPAI e della velocità massima della corrente.

Il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente al Servizio Tutela della Fauna e della Flora un corrispettivo economico corrispondente alla semina di n. 2000 avannotti di trota fario, obbligo già prescritto nel disciplinare della concessione che si rinnova.

(... omissis ...)

Art. 16 - TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il concessionario dovrà:

a) iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare, dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia e all'Arpa territorialmente competente;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data di cui alla lettera a).

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 ed alla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011 dovranno essere approvate dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora e dall'Arpa.

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dagli articoli successivi. Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Gestione Risorse Idriche.

(... omissis ...)"